REGOLAMENTO (CEE) N. 3786/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1989

che autorizza il Portogallo a sopprimere i dazi all'importazione di panelli in provenienza dagli altri Stati membri e ad applicare i dazi della tariffa doganale comune alle importazioni da paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 243, punto 4,

considerando che, a norma dell'articolo 243, punto 4, lettera a), primo trattino dell'atto di adesione, il Portogallo può procedere, a sua richiesta, all'abolizione o all'accelerazione del ravvicinamento dei dazi doganali per i semi e frutti oleosi e i loro prodotti derivati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 566/87 [1] ha autorizzato il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi applicabili all'importazione di panelli fino al 31 dicembre 1987; che il regolamento (CEE) n. 1692/88 della Commissione [2] ha disposto la stessa autorizzazione fino al 31 dicembre 1988; che lo scopo di tale provvedimento era quello di agevolare l'approvvigionamento in panelli dei mangimifici portoghesi; che i motivi che hanno giustificato tale provvedimento permangono tuttora e che il Portogallo ha chiesto di poter procedere, a norma del citato articolo 243, alla soppressione dei dazi doganali sui panelli nei confronti degli altri Stati membri della Comunità e all'applicazione della tariffa doganale comune nei confronti di paesi terzi, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i panelli e gli altri residui solidi di cui ai codici NC 2304 00 00, 2305 00 00 e 2306, esclusi i codici NC 2306 90 11 e 2306 90 19, il Portogallo è autorizzato a sopprimere i dazi doganali sulle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri e ad applicare i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni da paesi terzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 17.
[2] GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 35.